

Corte dei conti
Procura Regionale
presso la Sezione giurisdizionale per l'Abruzzo

Inaugurazione dell'anno
giudiziario 2020
della Sezione giurisdizionale
della Corte dei conti
per la Regione Abruzzo

Relazione del Procuratore Regionale

Antonio Giuseppone

L'Aquila, 21 febbraio 2020

Sig. Presidente,

prima di iniziare l'illustrazione della presente requisitoria, mi permetta di associarmi al Suo caloroso saluto nei confronti delle autorità civili, militari e religiose intervenute nonché di tutti i presenti alla odierna cerimonia.

In ossequio alle linee guida sullo svolgimento della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, recentemente approvate dal Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, e nel rispetto del canone della massima sobrietà della cerimonia stessa, mi limiterò nel mio intervento a sintetizzare le parti salienti della relazione, rimandando per il dettaglio a quella integrale già distribuita ai presenti.

Com'è noto, nel corso del 2019 i vertici istituzionali della Corte dei conti in Abruzzo hanno vissuto fisiologici avvicendamenti. Il sottoscritto ha assunto le funzioni di Procuratore Regionale dal marzo 2019, a seguito della promozione a Presidente di Sezione del collega Maurizio Stanco e la sua conseguente assegnazione ad altro incarico, il Presidente Tommaso Miele ha recentemente assunto la direzione della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sostituito al vertice della Sezione giurisdizionale per l'Abruzzo dal Presidente Mario Nispi Landi.

A tutti i colleghi che hanno lasciato il servizio in questa Regione va il mio affettuoso saluto e il ringraziamento per il qualificatissimo lavoro svolto. Un particolare saluto al Presidente Maurizio Stanco dal quale ho ereditato un ufficio requirente efficiente e ben organizzato.

Al Presidente Mario Nispi Landi e ai magistrati della Sezione giurisdizionale va il mio caloroso augurio di buon lavoro poiché, al di là della doverosa separazione dei rispettivi ruoli e funzioni, vi è una profonda stima e rispetto reciproci.

Anche l'organico del personale di magistratura della Procura Regionale è stato interessato da fisiologici avvicendamenti nell'anno 2019. Della promozione del collega Maurizio Stanco ho già riferito. La collega Erika Guerri è stata assegnata alla II Sezione giurisdizionale d'appello, sostituita dal collega Marco Di Marco nei primi mesi dell'anno scorso. Il collega Massimo Perin ha cessato la sua assegnazione aggiuntiva in Procura il 31 luglio 2019.

A tal proposito, nel salutare affettuosamente i colleghi requirenti assegnati ad altri uffici, vorrei porgere formalmente il mio sentito ringraziamento ai Magistrati della Procura Regionale, che mi hanno accolto con calore e simpatia e con i quali si è da subito

instaurato un rapporto di serena e proficua collaborazione, testimoniato dai dati riportati nella presente relazione.

Voglio altresì porgere il mio caloroso saluto al Presidente e ai Magistrati della Sezione regionale di controllo, le cui puntuali segnalazioni costituiscono utilissimi elementi di conoscenza per l'attività requirente.

Un saluto e ringraziamento va anche ai rappresentanti della classe forense il cui qualificato apporto professionale ha costituito per i Magistrati della Procura Regionale motivo di riflessione ed arricchimento costante sia nella fase istruttoria che in quella processuale.

Un doveroso, sentito e non formale ringraziamento va alla Guardia di Finanza, all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato e alle altre Forze di Polizia a cui la Procura Regionale ha delegato specifici approfondimenti istruttori. Mi preme sottolineare che nel corso del 2019, nello svolgimento dei compiti assegnati, tutti i Corpi chiamati a collaborare con il Pubblico Ministero contabile si sono contraddistinti per solerzia, precisione ed altissimo senso del dovere.

Infine, ma non per questo meno sentito, mi è particolarmente gradito porgere un vivo ringraziamento a tutto il personale della

Procura Regionale, che nell'anno da poco trascorso non ha mai fatto mancare il proprio prezioso supporto collaborando appieno all'attività del Pubblico Ministero contabile, nonostante le gravi carenze di organico del personale amministrativo che si registrano nella Procura Regionale, acuite da recenti collocamenti a riposo non compensati da alcun inserimento di nuove unità.

Se anche quest'anno il Procuratore Regionale ha l'onore di illustrare lusinghieri risultati lo si deve a tutti i soggetti che, a vario titolo, hanno concorso al raggiungimento di tali importanti obiettivi.

L'inaugurazione dell'anno giudiziario è universalmente l'occasione per rendere noti all'opinione pubblica i risultati conseguiti nell'anno appena trascorso e di fare il punto sullo stato della giustizia in ambito nazionale e soprattutto locale, indicando altresì i provvedimenti legislativi intervenuti nell'anno precedente aventi impatto sulle funzioni giurisdizionali.

Nel caso della Corte dei conti, la cointestazione ad essa di funzioni di controllo e giurisdizionali ex artt. 100 e 103 della Costituzione (bene prezioso, da conservare e difendere) che la rendono un *unicum* tra le Istituzioni omologhe, potrebbe tradursi in una elencazione di norme che correrebbe il rischio di annoiare l'uditorio.

Ciò premesso, mi limiterò a portare all'attenzione dei presenti solo i provvedimenti normativi recentemente emanati che avranno un diretto impatto sullo svolgimento delle funzioni giurisdizionali intestate alla Corte dei conti.

In primo luogo, non può non richiamarsi il D. L.vo 7 ottobre 2019 n. 114, correttivo del Codice di giustizia contabile approvato con D. L.vo 26 agosto 2016 n. 174.

Con tale decreto, in ossequio alla delega contenuta nell'art. 20 della L. 7 agosto 2015 n. 124, sono state apportate modifiche e correzioni dopo tre anni dall'entrata in vigore del Codice di giustizia contabile, provvedimento quest'ultimo atteso da decenni poiché prima della sua emanazione, i giudizi innanzi alla Corte dei conti si svolgevano applicando le norme del R.D. n. 1038/33, unitamente al c.d. "rinvio dinamico" alle norme del Codice di procedura civile previsto dall'art. 26 del predetto decreto.

Inoltre le modifiche sostanziali introdotte sull'istituto della responsabilità amministrativo-contabile dalle leggi nn. 19 e 20 del 1994, dalla L. n. 639/96, dall'art. 17, comma 30ter, D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. n. 102/2009, non erano mai state oggetto di norme di coordinamento, di talché molto spesso la giurisprudenza era dovuta intervenire per interpretare armonicamente, ove possibile, una tale congerie di norme cercando altresì di riempire con l'ermeneutica i vuoti lasciati da questa estemporanea tecnica legislativa.

Il nuovo Codice di giustizia contabile ha riordinato la materia di tutti i giudizi innanzi alla Corte dei conti, adeguandola alle modificazioni *medio tempore* intervenute, tenendo anche conto degli

orientamenti della giurisprudenza ed introducendo peraltro importanti novità che, per ragioni di tempo, non è possibile illustrare in questa sede.

Dopo tre anni, può affermarsi che il bilancio dell'applicazione delle norme contenute nel Codice di giustizia contabile sia sostanzialmente positivo.

Vi sono comunque alcuni istituti ed aspetti contenuti nel Codice ancora non completamente esplorati dalla prassi applicativa e non è pertanto da escludere che potrebbero emergere contrasti interpretativi, su cui la giurisprudenza sarà chiamata ad esprimersi, ma personalmente ritengo che tale insostituibile strumento abbia dato buona prova di sé fino a questo momento.

Rimane ancora palpitante la materia delle società partecipate, anche all'indomani dell'entrata in vigore del D. L.vo n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) soprattutto per quanto riguarda l'ambito della giurisdizione contabile sugli amministratori e dipendenti delle stesse, regolato dall'art. 12 del Testo Unico.

Personalmente sono convinto che tale norma introduca per il giudice contabile spazi di intervento più ampi rispetto al passato, ma

tale convincimento dovrà avere il supporto della giurisprudenza, nell'unico obiettivo di tutelare al massimo la gestione del denaro pubblico, su istanza del Pubblico Ministero contabile, che agisce a tutela dell'ordinamento.

Al riguardo voglio assicurare che la Procura Regionale continuerà a monitorare il fenomeno delle società partecipate, intervenendo ove necessario e nei limiti fissati prima dalla giurisprudenza e ora dal legislatore, poiché si tratta di un settore particolarmente delicato nel quale l'ammontare delle risorse pubbliche impiegate è ingentissimo e i risultati conseguiti non sono sempre stati esaltanti.

Passando all'analisi dell'attività svolta dalla Procura Regionale nel corso dell'anno 2019, darò di seguito conto in maniera sintetica dei dati più significativi emergenti dall'analisi statistica, rimandando per il dettaglio alle tabelle allegate.

Nel corso dell'anno 2019, la Procura Regionale ha disposto l'apertura di 947 nuove istruttorie ed ha proceduto alla archiviazione immediata di 213 denunce o segnalazioni, in difetto delle condizioni previste dalla legge per poter aprire un nuovo fascicolo.

A tal proposito, l'art. 51 del D. L.vo n.174/2016 ha ribadito quanto già previsto dall'art. 17, comma 30ter, D.L. n. 78/2009, relativamente alla necessità che l'attività istruttoria della Procura Regionale abbia come presupposto, a pena di nullità, una notizia di danno "specificata e concreta".

In stretta correlazione a quanto sopra, per quanto concerne l'obbligo di denuncia di danno erariale alla Procura Regionale, l'art. 52 del medesimo decreto ha introdotto rilevanti novità poiché, oltre ad aver individuato i soggetti tenuti al rispetto di detto obbligo, ha previsto che l'Amministrazione non ha solo l'obbligo di denunciare al Procuratore Regionale competente il fatto dannoso ma ha altresì il dovere di porre in essere tutte le iniziative necessarie ad evitare

l'aggravamento del danno stesso, intervenendo anche in autotutela al fine di evitare la continuazione dell'illecito ed a determinarne la cessazione.

Come già fatto in altre occasioni, voglio rimarcare che l'obbligo di denuncia alla Procura Regionale deve essere considerato dalle Amministrazioni, anziché un fastidioso adempimento burocratico, uno strumento di garanzia e tutela per le stesse, che segnalano i fatti all'unico soggetto abilitato a perseguire d'ufficio ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale dinanzi al giudice competente.

A tal proposito, considerato che nello scorso anno numerosi sono stati i fascicoli istruttori aperti a seguito di notizie di stampa, di tale fondamentale fonte di conoscenza per il Pubblico Ministero contabile, voglio ringraziare i rappresentanti della stampa, che anche nel 2019 ha prestato particolare attenzione all'attività della Procura Regionale ed ha comunque costituito un prezioso ausilio per la cognizione di fattispecie altrimenti di difficile emersione.

Permane rilevante il dato delle denunce aperte a seguito di segnalazioni di soggetti privati.

Di tali esposti ringrazio i cittadini abruzzesi che in tal modo dimostrano di avere uno spiccato senso civico e una particolare sensibilità verso la corretta gestione delle risorse pubbliche e confidano in un efficace intervento a tutela delle stesse da parte della Procura Regionale.

In tale contesto deve essere altresì doverosamente segnalato che appare consolidato l'utilizzo da parte delle Procure della Repubblica del territorio abruzzese dell'art. 129 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale (D. L.vo 28 luglio 1989 n. 271) che prevede l'obbligo di informazione del Procuratore Regionale competente dell'avvenuto esercizio dell'azione penale per un reato che abbia cagionato un danno all'Erario.

Si dimostra altresì efficace la prassi, da parte della polizia giudiziaria delegata, di richiedere al p.m. penale l'autorizzazione all'invio degli atti al Procuratore Regionale nel caso di emersione di ipotesi di danno erariale, ancor prima della conclusione delle indagini e della richiesta di rinvio a giudizio degli indagati.

Di tale fattiva e tempestiva sinergia ringrazio sentitamente i rappresentanti delle Magistrature presenti.

Approfitto dell'occasione per porgere il mio ringraziamento all'Avvocatura erariale, per il prezioso apporto fornito a questo Ufficio.

Segnalo peraltro, nell'ottica della reciproca collaborazione tra Magistrature, che nel corso del 2019, la Procura Regionale ha provveduto sovente ad inviare al Procuratore della Repubblica competente, in disparte specifiche ipotesi di reato, gli atti emessi per le eventuali valutazioni di competenza.

Nell'anno trascorso sono state operate 725 archiviazioni di istruttorie pendenti ed emessi 39 atti di citazione (con 81 convenuti in giudizio) e 3 archiviazioni dopo l'emissione dell'invito a dedurre, contestando danni erariali per €. 7.081.952,00. Sono stati presentati 3 ricorsi per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 248, comma 5, D. L.vo n. 267/2000 nei confronti degli amministratori locali responsabili del dissesto dell'ente. Di tale ultima fattispecie, data la sua significatività, verrà dato specifico conto nel prosieguo della presente relazione.

Sono stati richiesti 2 sequestri conservativi, sono state presentate 8 istanze di proroga del termine per emettere l'atto di

citazione, sono state rilasciate 21 deleghe istruttorie a Forze di Polizia.

Nel corso del 2019 l'Ufficio ha formulato 851 richieste istruttorie, ha emesso 50 inviti a fornire deduzioni, ha tenuto 29 audizioni personali, ha partecipato a 27 udienze.

I fascicoli istruttori pendenti al 31 dicembre 2019 sono risultati essere 2.770, in leggero aumento rispetto al carico pendente al 1° gennaio 2019 (2.590).

La Sezione giurisdizionale ha emesso 26 sentenze di condanna per un ammontare di €. 2.417.974,87.

La Procura ha presentato 5 atti di appello avverso altrettante sentenze di primo grado.

I dati complessivi del 2019 vanno comunque posti in correlazione con gli avvicendamenti dei magistrati della Procura Regionale di cui si è riferito (due sui tre in servizio a tempo pieno) ciò che consente di poter affermare che nonostante tali trasferimenti la produttività dell'Ufficio requirente in Abruzzo si è mantenuta su ottimi livelli.

Deve inoltre segnalarsi che nel corso del 2019 si sono conclusi alcuni giudizi d'appello con definitività delle relative pronunce di

condanna emesse dalla Sezione giurisdizionale per un ammontare di €. 1.212.078,72.

Il complesso dei dati sopra elencati dimostra che anche nel 2019 la Procura ha profuso un particolare impegno nell'accertamento dei danni erariali e nella individuazione dei presunti responsabili cui contestare gli stessi. Inoltre, da quanto emerge dal dettaglio delle fattispecie più significative appresso segnalate, sono state portate in giudizio questioni di estremo interesse.

Nell'ambito delle questioni affrontate da questa Procura nel corso dell'anno 2019, di particolare interesse è il giudizio di responsabilità incardinato nei confronti di alcuni amministratori pro tempore della Regione Abruzzo per il danno all'immagine, da tangente e da disservizio cagionato all'esito di un procedimento penale con condanne degli imputati per il reato ex art. 319quater C.p. per l'adozione di atti normativi ed amministrativi favorevoli ad un imprenditore del settore sanitario, dietro pagamento di compensi illeciti. Il danno erariale contestato ammonta a €. 1.632.000,00.

E' stata evocata in giudizio per assenze fraudolente dal servizio una dipendente di una ASL, che per gli stessi fatti risulta altresì essere stata licenziata senza preavviso. Il danno erariale contestato, comprendente anche il danno all'immagine ex art. 55 quater e quinquies D. L.vo n. 165/2001, ammonta a €. 10.541,66.

Altro interessante atto di citazione è quello emesso nei confronti di un amministratore pro tempore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise per l'indebita percezione di rimborsi spese non dovuti. Il danno erariale contestato ammonta a €. 17.128,98.

E' stato evocato in giudizio il direttore pro tempore di un Ente Parco per aver addossato all'Ente le spese legali di un contenzioso personalmente avviato per presunta diffamazione a mezzo stampa. Il danno erariale contestato ammonta a €. 10.659,96. In un caso analogo l'atto di citazione è stato emesso nei confronti del Commissario straordinario dell'Ente per un contenzioso del lavoro, contestando un danno erariale di €. 3.064,15.

Nell'ambito di una istruttoria avviata per l'irregolare utilizzo di un contributo regionale finalizzato, sono stati evocati in giudizio oltre che il rappresentante legale della società percettrice, anche due funzionari regionali che hanno accettato, quale garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dal soggetto beneficiario, una polizza fideiussoria nulla. Il danno erariale contestato ammonta a €. 64.475,46.

In altro caso analogo l'atto di citazione ha contestato un danno di €. 203.962,00 comprensivo del danno da disservizio.

Con altro atto di citazione è stato evocato in giudizio un dirigente comunale per il risarcimento danni liquidato dal giudice amministrativo ad una società che aveva partecipato ad una gara d'appalto per la gestione del servizio rifiuti, illegittimamente

aggiudicata ad altro soggetto. Il danno erariale contestato ammonta a €. 59.800,00.

Nell'ambito dell'attività svolta nella materia dei casi di responsabilità sanitaria, merita menzione l'atto di citazione emesso nei confronti di un medico di ASL abruzzese per le lesioni cagionate ad un neonato al momento del parto, con invalidità permanente del 100%. Il danno erariale contestato, pari al risarcimento riconosciuto in sede civile ai genitori del neonato, ammonta a €. 705.606,92, al netto di quanto coperto dalla polizza assicurativa della ASL.

A tal proposito, mi sia consentito porgere un doveroso ringraziamento per il valido supporto fornito a questa Procura dalla Sezione Speciale del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti di Roma, che è stata chiamata più volte da questo Ufficio a fornire pareri su vicende di responsabilità sanitaria, contribuendo ad arricchire i fascicoli istruttori di qualificate valutazioni medico-legali.

Con altro atto di citazione sono stati evocati in giudizio amministratori e un dirigente di un Comune per l'indebito riconoscimento ed erogazione di un contributo pubblico ad una

associazione sportiva privata. Il danno erariale contestato ammonta a €. 138.491,41.

Con altro atto di citazione sono stati evocati in giudizio un militare ed un funzionario comunale, coinvolti in un procedimento penale per turbativa d'asta e corruzione, per alcuni appalti aggiudicati dietro pagamento di somme illecite. Il danno erariale all'immagine contestato nell'atto di citazione ammonta a €. 70.000,00.

Per danno all'immagine è stato altresì citato in giudizio un professionista incaricato dal giudice dell'esecuzione di un Tribunale, che è risultato essersi appropriato di somme di pertinenza di alcune procedure, solo parzialmente restituite all'indomani della scoperta dell'illecito. Il danno erariale contestato ammonta a €. 25.000,00, oltre al danno da disservizio percentualmente calcolato sulla stessa somma.

Anche nel 2019 elevatissimo è stato il numero di procedimenti aperti a seguito della adozione di delibere di riconoscimento debiti fuori bilancio contratti da Enti della Regione.

Tra le svariate tipologie dalle quali i debiti sono scaturiti, meritano di essere evidenziate, per la preoccupazione che suscitano

dal punto di vista contabile:

- quelle relative ai risarcimenti – in genere conseguenti a sentenze del giudice civile – dei danni causati dalla carente manutenzione della viabilità. In questa categoria, nessuna iniziativa giudiziale è stata intrapresa, essendo quasi sempre non possibile pervenire a qualificare le condotte retrostanti permeate dall'elemento psicologico nel grado di intensità stabilito dalla legge. Tuttavia, non può mancare di osservarsi che gli Enti sono spesso onerati di costi risarcitori e processuali quasi sempre superiori a quelli che avrebbero sostenuto provvedendo ad una manutenzione adeguata. In questo senso si esprime l'auspicio di un sensibile miglioramento dello stato delle cose quanto prima sia possibile;
- quelle relative al risarcimento dei danni da illegittimo utilizzo di lavoratori assunti dagli Enti con contratti precari, ma utilizzati di fatto alla stregua di dipendenti ordinari in rapporto di subordinazione. Varie iniziative sono state assunte e sono pervenute a decisione. Resta, però, il dato di osservazione circa l'incapacità degli Enti - attraverso i dirigenti e gli Amministratori - di tenere condotte consone con la disciplina dei contratti di lavoro stipulati con i dipendenti precari e di evitare contese

rivendicative che provocano spese improprie, non sempre recuperabili in misura piena, con residuo pregiudizio finanziario;

- quelle relative ai lavori affidati con somma urgenza. Anche in questi casi le stesse norme di riferimento escludono forme di responsabilità in senso erariale, tenuto conto delle finalità di assicurare, comunque, l'ordinato andamento della vita delle Comunità. Tuttavia, nell'ampio novero, si scorgono fattispecie nelle quali una programmazione di ordinaria qualità consentirebbe di acquisire i servizi senza la pressione dell'urgenza e assicurando, così, alle Comunità medesime anche un corretto e, soprattutto, parsimonioso utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, per definizione scarse.

Merita, altresì, particolare menzione, la questione relativa alla riscossione dei crediti degli Enti a mezzo agenti concessionari.

In occasione di numerosi giudizi ad istanza di parte, instaurati tra un Comune e la Società concessionaria, la Sezione ha proposto tre distinte e convergenti questioni di legittimità costituzionale, le quali hanno avuto esito nella sentenza della Consulta n. 51/2019, che ha dichiarato inammissibili le questioni medesime, ritenendo che le norme sospettate di violare vari principi della Carta fondamentale

erano da ritenere non applicabili nei confronti dei concessionari privati, bensì riguardanti i soli Agenti della riscossione pubblici.

Con la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, il Parlamento ha emesso una norma interpretativa – contenuta nel comma 815 dell'articolo 1 – che, con effetto retroattivo, ha sovvertito la pronunzia della Corte costituzionale. I giudizi, già sospesi in pendenza della pronunzia della Corte costituzionale e, in seguito, per la sopravvenuta novità normativa, torneranno all'attenzione del Collegio, dinanzi al quale la Procura renderà le proprie conclusioni nell'interesse dell'ordinamento.

Anche a seguito delle novità procedurali introdotte dal Codice di giustizia contabile, nel corso dell'anno 2019 - oltre all'applicazione, ancora sporadica, delle disposizioni introduttive del “rito abbreviato” ex art. 130 del Codice, con funzione deflattiva del contenzioso contabile - su iniziativa della Procura sono state emesse le prime pronunzie in materia di responsabilità sanzionatoria ex art. 133 e seguenti del Codice, per alcune delle fattispecie previste dalla legge. In particolare, alcuni ricorsi e conseguenti pronunzie (del

Giudice monocratico e di quello Collegiale in ipotesi di opposizione) hanno riguardato fattispecie connotate da condotte, censurate dalle norme contenute in varie leggi, tenute da amministratori locali e ritenute produttive di dissesto dell'Ente o della violazione del patto di stabilità e crescita.

Nel merito le controversie sono ancora pendenti in diverso grado, ma la Sezione è definitivamente pervenuta a sicuri approdi rituali, meritevoli di piena condivisione, con particolare riferimento alla non necessità di un previo giudizio che accerti la responsabilità per danno erariale dei soggetti nei confronti dei quali la Procura ha richiesto con ricorso l'applicazione della responsabilità sanzionatoria.

Nel corso del 2019 la Procura Regionale ha proseguito nell'opera di informatizzazione dei fascicoli istruttori di nuova apertura, consolidando altresì l'utilizzo massivo della posta elettronica certificata per le comunicazioni con l'esterno, con ovvii risparmi di tempo e spesa.

Al riguardo, l'art. 6 del D. L.vo n. 174/2016 ha previsto che i giudizi innanzi alla Corte dei conti siano svolti mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che gli atti processuali, i

registri e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari, dei difensori, delle parti e dei terzi siano previsti quali documenti informatici. Con l'entrata in funzione del nuovo sistema operativo per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, gli atti emessi da questa Procura Regionale sono in formato originale digitale e si è provveduto alla loro notifica, ove possibile, utilizzando la posta elettronica certificata.

Non va poi dimenticata l'attività svolta dalla Procura Regionale di monitoraggio sulla esecuzione delle sentenze di condanna del giudice contabile ai sensi degli artt. 212-216 D. L.vo n. 174/2016, che ha permesso di accertare per l'anno 2019 l'incasso di €. 80.230,35. Al riguardo segnalo che all'indomani dell'entrata in vigore del Codice di giustizia contabile, è stata inviata a tutte le amministrazioni abruzzesi una nota con la quale sono state illustrate le novità introdotte, in tema di esecuzione delle sentenze di condanna della Corte dei conti, dal Codice di giustizia contabile.

Per quanto concerne la tematica dei conti giudiziari depositati presso la Sezione giurisdizionale regionale, nel corso dell'anno 2019 la Procura Regionale ha esaminato ed apposto il visto ai sensi dell'art. 146 D. L.vo n. 174/2016 su 107 relazioni per altrettanti conti

giudiziali, pervenute dalla Sezione giurisdizionale.

Va inoltre ricordato il lavoro svolto dalla Procura Regionale in occasione della parificazione del rendiconto regionale ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, intervenendo con requisitoria scritta al giudizio di parificazione tenutosi il 18 aprile 2019 per gli esercizi finanziari 2014 e 2015 e traendo interessanti spunti dalla relazione del Presidente della Sezione regionale di controllo, per lo svolgimento dell'attività requirente.

P.Q.M.

Il sottoscritto Procuratore Regionale, concludendo

CHIEDE

al sig. Presidente, al termine degli interventi programmati, di voler dichiarare aperto, in nome del Popolo italiano, l'anno giudiziario 2020 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Abruzzo.

L'Aquila, 21 febbraio 2020

L'attività della Procura regionale per l'Abruzzo in cifre

Anno 2019

SITUAZIONE DELLE ISTRUTTORIE	n.
Pendenti al 1° gennaio 2019	2.590
Aperte	947
Archivate	725
Definite con atti giudiziari	42
Pendenti al 31 dicembre 2019	2.770

ISTRUTTORIE APERTE PER AMMINISTRAZIONE DANNEGGIATA	n.
STATO	167
PROVINCE	121
EE.LL.	473
REGIONE	45
ASL	141
TOTALE	947

ATTIVITA' ISTRUTTORIA INTRODUTTIVA DEL GIUDIZIO ANNO 2019	n.
Richieste istruttorie	851
Deleghe alle Forze dell'Ordine	21
Inviti a dedurre	50
Audizioni personali	29
Istanze di proroga	8
Atti di citazione	39
Ricorsi sanzioni pecuniarie	3
Condanne richieste per l'importo di Euro	7.081.952,00
Appelli del Procuratore Regionale	5
Sequestri	2

ATTIVITA' PERIODO 2011 - 2019							
<i>Anno</i>	<i>vertenze iniziali</i>	<i>vertenze aperte</i>	<i>richieste istruttorie</i>	<i>archiviazioni</i>	<i>richieste sequestro</i>	<i>citazioni</i>	<i>vertenze al 31/12</i>
<i>2011</i>	1424	1171	803	1051	1	22	1522
<i>2012</i>	1522	837	516	556	1	27	1776
<i>2013</i>	1776	1547	712	818	1	40	2465
<i>2014</i>	2465	1076	602	502	1	40	2999
<i>2015</i>	2999	1023	1184	1132	10	52	2838
<i>2016</i>	2838	1191	1061	1174	8	77	2767
<i>2017</i>	2767	961	874	1063	2	66	2599
<i>2018</i>	2599	844	754	739	2	57	2647
<i>2019</i>	2590	947	851	725	2	39	2770